

Per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme emanate dal Governo, lo Studio è chiuso al pubblico ma il nostro centralino è attivo tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e i Titolari, collaboratori e dipendenti sono sempre reperibili a mezzo mail.

Benché fornirVi aggiornamenti normativi costanti sia spesso difficoltoso per via dell'incertezza contenuta nelle norme emanate, per la velocità con la quale i provvedimenti si susseguono e per la lentezza nei chiarimenti ufficiali, lo Studio Vi informerà costantemente con circolari informative periodiche e resterà a Vostra completa disposizione per l'applicazione al caso specifico. Le varie informative saranno pubblicate anche sul sito dello Studio [www.studiovda.it](http://www.studiovda.it), nella sezione Comunicazioni al Cliente.

Di seguito cominciamo a riportarVi alcuni provvedimenti

### **Misura nazionale di sostegno finanziario - art. 56 D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Con la Circolare ABI del 24 marzo 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti, anche da un punto di vista operativo, relativamente alle misure di sostegno alla liquidità previste nel D.L. 17 marzo n. 2020 n. 18.

Di seguito, si riassumono i contenuti che si ritengono di maggior interesse per i nostri Clienti

**Requisiti dei soggetti beneficiari.** Per accedere alle misure di sostegno finanziario di cui all'art 56, secondo comma, l'impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

La comunicazione necessaria ai fini di ottenere le misure di sostegno di cui sopra deve essere corredata da dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID -19. Nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria da parte delle imprese e verificare se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Ciò non implica che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni

effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

**Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche** la banca/intermediario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Relativamente alla sospensione del pagamento delle rate relative ai mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati attraverso il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'art. 56, secondo comma, lettera c), per **"elementi accessori"** si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Infine, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che, dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche **le misure previste nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza)** nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza bancaria europea; quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

### **Misura regionale di sostegno finanziario - Legge Regionale 25 marzo 2020 n. 4**

La Regione Valle D'Aosta, con Legge Regionale 25 marzo 2020 n. 4, ha previsto all'articolo 2 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati per il tramite di Finaosta. Per beneficiare di tale sospensione, **al momento prevista per un anno**, occorre attendere una specifica delibera attuativa della Giunta Regionale.

Poiché viene precisato che, a decorrere dalle rate in scadenza dal 1° maggio 2020, le due soluzioni (quella nazionale di cui all'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) e quella regionale sono alternative, **potrebbe essere ragionevole attendere la definitività di entrambe le soluzioni prima di assumere qualsiasi decisione.**

### **Garanzia liquidità antivirus – VALFIDI**

Valfidi mette a disposizione un prodotto specifico denominato Garanzia liquidità Antivirus, finalizzato alla concessione di linee di breve termine e finanziamenti destinati al fabbisogno di liquidità a seguito delle negative ripercussioni economiche causate dai recenti eventi (COVID-19).

#### **Tipologia**

Garanzia finalizzata alla concessione di linee di breve termine e finanziamenti destinati al fabbisogno di liquidità a seguito delle negative ripercussioni economiche causate dai recenti eventi (COVID-19).

#### **Forma tecnica**

Finanziamenti chirografari per liquidità, aperture di credito scadenzate, finanziamenti di breve termine, altre forme di fido a breve termine.

#### **Caratteristiche**

La garanzia consortile è pari al 60% ed è presidiata dal Fondo Rischi ex art. 1, comma 54 Legge 147/2013 (c.d. Fondi Mise); la stessa garanzia è a valere sul Patrimonio di Valfidi S.c. nei termini previsti dalle convenzioni con le banche finanziatrici.

### **Importo e durata**

Importo finanziato sino a 30.000 Euro, con durata variabile in ragione delle forme tecniche:

- Finanziamenti chirografari: sino a 36 mesi estendibile a 48 mesi con preammortamento sino a 12 mesi;
- Aperture di credito scadenzate a 12 mesi;
- Finanziamenti o linee di breve termine sino a 18 mesi con preammortamento.

### **Interventi ammissibili**

Nuovi finanziamenti destinati a **sostenere le esigenze di liquidità per fronteggiare i "danni" subiti a causa del COVID-19** (es. prenotazioni annullate, contrazione delle vendite, ritardi nel pagamento dei fornitori, pagamento affitti, difficoltà nel fronteggiare le rate dei mutui in scadenza), e più in generale a supporto di tutte le esigenze di liquidità dell'impresa.

### **Documentazione richiesta**

Dichiarazione del cliente attestante i danni subiti e le finalità della richiesta di liquidità.

### **Destinatari**

Imprese operanti in Valle d'Aosta.

### **Condizioni**

Condizioni agevolate con applicazione delle sole commissioni di istruttoria e gestione annuali, non saranno applicate le commissioni di rischio

Suggeriamo ai Clienti di contattare i propri Istituti di Credito che in maniera autonoma stanno mettendo in piedi diverse operazioni di sostegno e approntando soluzioni personalizzate a favore delle imprese colpite dal COVID-19

### **Credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi**

Con l'art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire "botteghe e negozi".

### **Esclusioni**

L'agevolazione non riguarda le attività "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

A tali fini, la ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:

- ha istituito l'apposito codice tributo "6914", utilizzabile dal 25.3.2020;
- ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ("2020").

**Anche per l'applicazione concreta della presente disposizione siamo in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate**

### **CORONAVIRUS ulteriori misure per la gestione emergenza chiusura di tutte le strutture ricettive extralberghiere**

Il Presidente del Consiglio ha firmato il dpcm 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il decreto sospende la gran parte delle attività produttive e di servizi, ivi comprese tutte le attività ricettive extralberghiere. Rimangono aperti i supermercati, i negozi di genere alimentari e di generi di prima necessità, le farmacie, gli alberghi propriamente detti e tutte le attività considerate essenziali (come da elenco allegato al decreto). **Resta consentita l'attività delle strutture ricettive extralberghiere qualora sia ritenuta funzionale ad assicurare la continuità delle attività considerate essenziali** (solo a titolo di esempio, il soggiorno di personale sanitario ospedaliero). In tal caso è necessario fare **una specifica comunicazione al Prefetto (che in Valle coincide con il Presidente della Regione)** segnalando a quale ente, organizzazione o amministrazione appartengono le persone che si stanno ospitando. Se il prefetto riterrà tale servizio non essenziale potrà adottare un provvedimento di sospensione. Sino ad allora l'attività può essere legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Le disposizioni del decreto producono effetto da oggi, lunedì 23 marzo 2020, e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020.

Di conseguenza segnaliamo alle strutture ricettive extralberghiere che abbiano necessità di rimanere aperte in quanto ospitano persone che operano presso organizzazioni o imprese che svolgono attività essenziali o di pubblica utilità consentite dallo stesso decreto, che sono stati pubblicati sul sito regionale ([https://www.regione.vda.it/prefettura/Covid-19/attivita\\_consentite\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/prefettura/Covid-19/attivita_consentite_i.aspx)) i modelli da utilizzare per la comunicazione al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie.

Vi ricordiamo che il modello deve essere indirizzato esclusivamente via PEC all'indirizzo: **affari\_prefettura@pec.regione.vda.it**.

Eventuali informazioni possono essere richieste inviando una mail all'indirizzo: [prefettura@regione.vda.it](mailto:prefettura@regione.vda.it), avendo cura di indicare nel testo un numero telefonico al quale essere richiamati.

### **Bonus 600 Euro D.L. "CURA ITALIA"**

L'INPS, in una nota emanata, individua tra i requisiti essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") riconoscono un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

Con il messaggio n. 1288, pubblicato ieri, l'INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell'INPS.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Esula dalla competenza dell'INPS l'indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute spa che provvederà all'istruzione delle domande, all'erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati (art. 96 del decreto "Cura Italia").

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del DL 18/2020);
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38 del DL 18/2020).

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.

Poiché l'art. 28 del DL 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto

di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un'interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio (comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 marzo 2020).

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dall'art. 44 del DL 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato "come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini" (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).

**L'INPS con il Messaggio n. 1381 ha fornito i primi chiarimenti pratici in tema di semplificazioni per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN, anche in maniera semplificata.**

**Ad oggi non risulta ancora attiva la procedura necessaria per l'invio della richiesta mediante sito dell'INPS.**

**Lo Studio rimane a disposizione di tutti i clienti che necessiteranno di supporto per la predisposizione della richiesta di cui sopra.**

### **Valorizzazione delle erogazioni in natura**

Sia ai fini della detrazione dall'imposta lorda che della deduzione dal reddito d'impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019.

Pertanto, le erogazioni liberali in natura sono valorizzate in base:

- al valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, "*recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene*", se:
  - il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000,00 euro;
  - per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi;
  - al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento quando l'erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
- al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell'art. 92 del TUIR, se l'erogazione ha per oggetto:
  - beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni merce") di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR;
  - materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

### **Documentazione**

L'erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:

- del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- del destinatario dell'erogazione, riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell'erogazione.

## **Esenzione dall'imposta sulle donazioni**

Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) operate in ragione dell'emergenza Coronavirus rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni, in quanto liberalità, ma godono:

- dell'esenzione generale prevista dall'art. 1 co. 4 del DLgs. 346/90 per le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.), ove si tratti di donazioni rientranti in questa categoria;
- delle esenzioni contemplate dall'art. 3 del DLgs. 346/90, che esclude l'applicazione dell'imposta di donazione per i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e per quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- nonché dell'esenzione specifica richiamata dall'art. 66 co. 2 del DL 18/2020 (rinviando all'art. 27 co. 3 della L. 13.5.99 n. 133), che esenta dall'imposta di donazione le *"erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa"*.

In pratica, ai vantaggi ai fini delle imposte dirette sopra illustrati corrisponde anche l'esenzione dall'imposta di donazione.

Lo Studio rimane a disposizione di tutti i clienti che per eventuali chiarimenti e approfondimenti circa le tematiche trattate dalla presente circolare.

Con l'occasione porge i suoi migliori saluti.

(F.to) **STUDIO V.D.A.**

**Commercialisti Associati**

DOTTORI COMMERCIALISTI

**Saivetto Marco**  
**Scarrone Massimo**  
**Berti Fabrizio**

Località Le Grand-Chemin  
Rue G. Chemin, 14  
11020 Saint-Christophe  
Valle d'Aosta

Telefono: 0165 235362  
E-mail: segreteria@studiovda.it  
Pec: studiovda@pec.studiovda.it  
Web: www.studiovda.it

Codice fiscale  
Partita IVA  
00633990072